

Legge federale

che modifica il decreto federale concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario

Modifica del 13 giugno 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 settembre 2007¹,
decreta:

I

Il decreto federale del 21 dicembre 1995² concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario è modificato come segue:

Titolo

**Legge federale
concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del
perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale
umanitario**

Art. 1 cpv. 1 periodo introduttivo e nota

¹ ... decreto³ ...

Art. 18 cpv. 3 terzo periodo

³ ... Si applicano per analogia gli articoli 356–359 del Codice penale⁴.

Art. 31 cpv. 1

¹ La sanzione, stabilita nel corso della procedura d'exequatur dal giudice competente giusta l'articolo 342 del Codice penale⁵, è eseguita secondo il diritto svizzero.

¹ FF **2007** 6831

² RS **351.20**

³ Oggi: legge federale (art. 163 cpv. 1 Cost., RS **101**); ciò vale per l'intero atto.

⁴ RS **311.0**

⁵ RS **311.0**

Art. 34 cpv. 5

⁵ La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2013.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Entra in vigore il 1° gennaio 2009 qualora il termine di referendum scada inutilizzato; in caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 13 giugno 2008

Il presidente: Christoffel Brändli
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 13 giugno 2008

Il presidente: André Bugnon
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 24 giugno 2008⁶

Termine di referendum: 2 ottobre 2008

⁶ FF 2008 4591